

COME POSTILLARE UN ATTO (fonte Manuale Autentiche Marzo 2012)

Non sono ammissibili correzioni effettuate attraverso cancellature, “sbianchettature” o raschiature che non consentono di verificare quale sia il dato oggetto di rettifica; eventuali correzioni di errori devono essere eseguite interlineando il dato errato e richiamando con postilla il dato corretto.

1) Errori sulla dichiarazione di vendita rettificabili con postilla:

Sono rettificabili con la postilla gli errori che si verificano mentre si compila, a mano o con digitazione, la dichiarazione di vendita. La veridicità del dato esatto dovrà essere chiaramente deducibile dalla documentazione a corredo della formalità. Rientrano in questa categoria, ad esempio, l'errata indicazione (alternativamente) del nome e/o del cognome, della data e/o del luogo di nascita, l'errata indicazione dell'indirizzo, del prezzo di vendita del veicolo. La documentazione a corredo potrà essere costituita, ad esempio, a seconda della tipologia di errore, dalla fotocopia del documento di identità dell'acquirente o, nel caso di errore sul prezzo del veicolo, dalla fattura o dalla proposta di acquisto.

2) Errori sulla dichiarazione di vendita rettificabili con postilla controfirmata dal venditore:

La postilla, in via generale, deve essere controfirmata dal venditore in tutti i casi in cui ricorrono errori analoghi a quelli indicati al punto precedente, ma in relazione ai quali il dato corretto non sia rilevabile dalla documentazione allegata a corredo della formalità. La dichiarazione di vendita può essere rettificata mediante postilla controfirmata dal venditore anche quando, in sede di stesura della dichiarazione di vendita, non siano stati indicati tutti gli effettivi acquirenti del veicolo, ad esempio sia stato indicato un solo soggetto acquirente mentre invece gli acquirenti erano più di uno.

3) Errori sulla dichiarazioni di vendita non rettificabili mediante postille:

Ai fini della maggior tutela delle parti contraenti e nel rispetto del principio di certezza e trasparenza degli atti, non si può procedere alla completa sostituzione, anche se interlineata con il metodo della postilla, dei dati dell'acquirente (come ad esempio può accadere se al posto dell'effettivo acquirente viene indicato un soggetto diverso), oppure, nel solo caso di dichiarazione di vendita non redatta sul CDP, dei dati identificativi del veicolo (targa e/o telaio). In questo caso sarà necessario procedere alla redazione di una nuova dichiarazione di vendita autenticata (con nuova data e nuovo nr. repertorio nonché nuova marca da bollo) contenente i dati corretti dell'acquirente. La nuova dichiarazione di vendita, redatta su atto a parte, deve essere sottoscritta dal venditore e dall'effettivo acquirente come presa visione e accettazione dell'avvenuta sostituzione del precedente errato nominativo e riportare nel contenuto il riferimento alla precedente dichiarazione di vendita errata (nr. repertorio, data autentica e espressa dichiarazione che l'atto in questione conteneva l'acquirente errato).

Non è, invece, necessaria anche la sottoscrizione del precedente acquirente indicato erroneamente nella versione originaria. Tale nuova dichiarazione verrà allegata al CdP contenente la dichiarazione errata e alla nota NP3 (nota libera).

Gli atti presentati al PRA e rettificati con modalità diverse da quelle sopra indicate determinano la ricusazione della formalità.